

Articolo 1
(Soppressione del Comitato Tecnico Regionale per il territorio)

1. Il Comitato Tecnico Regionale per il territorio di cui alla legge regionale 6 aprile 1999, n.11 (Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio) e successive modificazioni e integrazioni è soppresso.

Articolo 2
(Conferenze di servizi in materia di territorio, urbanistica e ambiente)

1. In attesa dell'adeguamento complessivo della normativa regionale in materia di conferenze di servizi, qualora nell'ambito dell'istruttoria dei procedimenti in materia di territorio, urbanistica e ambiente sia necessario acquisire le valutazioni o i pareri di altre strutture dell'Amministrazione regionale, la struttura procedente indice, di regola, una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modificazioni e integrazioni.

2. Alle conferenze di servizi cui partecipano altre amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 3
(Modificazioni di norme)

1. Alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale), e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 dell'articolo 14 le parole “, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico regionale per il territorio” sono soppresse;
- b) al comma 7 dell'articolo 14 le parole “, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico regionale per il territorio” sono soppresse.
- c) al comma 7 dell'articolo 22 le parole “, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico regionale per il territorio “ sono soppresse;

2. Alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale), e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 6 dell'articolo 2 le parole “, su conforme parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 12,” sono soppresse;
- b) il comma 4 dell'art. 11 è abrogato;
- c) al comma 2 dell'articolo 13 le parole “, sentito il Comitato di cui all'articolo 12,” sono soppresse;
- d) al comma 6 dell'articolo 13 le parole “sulla base delle indicazioni e delle prescrizioni contenute nel parere espresso dal Comitato tecnico di cui all'articolo 12” sono soppresse;
- e) al comma 7bis dell'articolo 13 le parole “sono sottoposte all'esame del Comitato tecnico per la VIA di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge regionale 6 aprile 1999, n. 11 (Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio) e successive modificazioni e integrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “sono esaminate dalla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale con il supporto delle altre strutture regionali interessate al procedimento”;
- f) al comma 1 dell'articolo 14 le parole “, partecipando in questi casi ai lavori del Comitato in qualità di correlatore” sono soppresse;
- g) al comma 1 dell'articolo 15 le parole “, sulla base del parere reso dal Comitato tecnico di cui all'articolo 12,” sono soppresse.

3. Alla legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modificazioni e integrazioni, è apportata la seguente modifica:

a) al comma 2 dell'articolo 19 le parole "Con il regolamento di cui all'articolo 7" sono sostituite dalle seguenti: "Con provvedimento della Giunta regionale".

4. Alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina estrattiva), e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 5 le parole ", sentito il Comitato Tecnico Regionale di cui alla legge regionale 6 aprile 1999, n. 11 (Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio) e successive modificazioni ed integrazioni" sono soppresse;

b) al comma 4 dell'articolo 5 le parole ", sentito il Comitato Tecnico Regionale," sono soppresse;

c) al comma 1 dell'articolo 19 le parole ", sentito il Comitato Tecnico Regionale di cui alla l.r. 11/1999 e successive modificazioni e integrazioni" sono soppresse;

5. Alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale), e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 5 le parole "e della sezione del Comitato di cui all'articolo 12" sono soppresse;

b) al comma 1 dell'articolo 10 le parole ", e le sottopone al Comitato VAS di cui all'articolo 12" sono soppresse;

c) al comma 2 dell'articolo 10 le parole "acquisito il parere del Comitato VAS," sono soppresse;

d) l'articolo 12 è abrogato;

e) il comma 5 dell'articolo 17 è abrogato.

6. E' soppresso ogni altro riferimento al Comitato Tecnico Regionale di cui alla l.r. 11/1999, e successive modificazioni e integrazioni, contenuto in altre disposizioni regionali non espressamente richiamate nei commi precedenti.

Articolo 4 (Abrogazione di norme)

1. La legge regionale 6 aprile 1999, n.11 (Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio) e successive modificazioni e integrazioni è abrogata.